



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 98/21
Lussemburgo, 9 giugno 2021

Sentenza nella causa T-665/20
Ryanair / Commission (Condor; Covid-19)

Il Tribunale annulla, per insufficienza di motivazione, la decisione della Commissione che approva l'aiuto di Stato della Germania a favore della compagnia aerea Condor Flugdienst

Tuttavia, in ragione del contesto economico e sociale segnato dalla pandemia di Covid-19, esso sospende gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione

Ad aprile 2020 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione un aiuto individuale a favore della compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: «Condor»), sotto forma di due prestiti, per un importo di EUR 550 milioni, garantiti dallo Stato e corredati di interessi sovvenzionati. Tale misura mirava a compensare Condor dei danni direttamente subiti a causa della cancellazione o della riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19.

Condor è una compagnia aerea che era prima detenuta dalla Thomas Cook Group plc. A seguito della messa in liquidazione giudiziaria di detto gruppo, Condor ha incontrato difficoltà finanziarie e ha dovuto chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza a settembre 2019¹. Tale procedura di insolvenza, che avrebbe dovuto concludersi una volta venduta Condor a un investitore interessato, è stata prorogata nell'aprile 2020, avendo l'investitore ritirato la sua offerta di acquisto.

Con decisione del 26 aprile 2020, la Commissione ha dichiarato l'aiuto notificato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE². Conformemente a tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Per valutare l'importo dei danni subiti da Condor a causa della cancellazione o della riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID-19, la Commissione ha anzitutto calcolato la differenza tra le previsioni degli utili al lordo delle imposte per il periodo da marzo a dicembre 2020 effettuate prima e dopo l'annuncio delle restrizioni di viaggio e delle misure di confinamento. L'importo di tale differenza è stato poi aumentato dei costi connessi al protrarsi del periodo di insolvenza di Condor a seguito del fallimento della sua vendita all'investitore interessato.

La compagnia aerea Ryanair ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, che è accolto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea, nel contempo sospendendo gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di una nuova decisione. Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni quanto alla portata dell'obbligo di motivazione della Commissione quando quest'ultima afferma l'esistenza di un nesso causale diretto tra i danni che

¹ In parallelo all'apertura della procedura di insolvenza, la Germania ha accordato a Condor un aiuto sotto forma di un prestito di salvataggio di EUR 380 milioni per permetterle di proseguire le proprie attività successivamente alla messa in liquidazione giudiziaria del gruppo di cui faceva parte. Con decisione del 14 ottobre 2019, C(2019) 7429 final, relativa all'aiuto di Stato SA.55394 (2019/N) – Germania – Aiuto al salvataggio di Condor, la Commissione ha approvato tale aiuto.

² Decisione C(2020) 2795 final, relativa all'aiuto di Stato SA.56867 (2020/N, ex 2020/PN) – Germania – Compensazione dei danni arrecati dalla pandemia di Covid-19 a Condor (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

una misura di aiuto mira a compensare ed eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Giudizio del Tribunale

A sostegno del suo ricorso di annullamento, Ryanair ha dedotto segnatamente una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, la quale non avrebbe fornito alcuna spiegazione circa le ragioni che l'avevano indotta ad includere, nel calcolo dei danni che potevano essere compensati dalla misura di aiuto in questione, i costi connessi al protrarsi del periodo di insolvenza di Condor a seguito del fallimento della vendita a un potenziale investitore. A tal riguardo il Tribunale precisa che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione, solo gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Deve così sussistere un nesso diretto tra i danni causati dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti. La Commissione deve infatti verificare se le misure di aiuto in questione si prestino o meno ad essere utilizzate per ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, fermo restando che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE esclude misure di ordine generale e indipendenti dai danni asseritamente provocati da simili eventi. La Commissione deve inoltre controllare che l'importo della compensazione concessa dallo Stato membro interessato sia limitato a quanto necessario per ovviare ai danni subiti dai beneficiari della misura di cui trattasi.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale analizza, in primo luogo, l'obiettivo dichiarato della misura di aiuto e constata che, secondo i termini stessi della decisione impugnata, la misura di aiuto mirava a compensare Condor unicamente dei danni direttamente causati dalla cancellazione e dalla riprogrammazione dei suoi voli in ragione delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia di Covid-19, con esclusione di qualsiasi altra fonte di danni connessi più in generale a detta pandemia.

In secondo luogo, il Tribunale esamina le ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere che i costi supplementari sostenuti da Condor in ragione del protrarsi della procedura di insolvenza fossero direttamente causati dalla cancellazione e riprogrammazione dei voli suddette. A tal riguardo il Tribunale constata che la Commissione si è limitata ad indicare che era «legittimo» aggiungere i costi supplementari sorti nel contesto del prolungamento della procedura di insolvenza di Condor ai danni reclamati, senza spiegare, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le ragioni per le quali a suo avviso la loro causa determinante risiedesse nella cancellazione e nella riprogrammazione dei voli di Condor imposte nel contesto della pandemia di Covid-19.

In terzo luogo, il Tribunale rileva che nessun elemento nella decisione impugnata indica che la vendita di Condor sia fallita a causa della cancellazione e della riprogrammazione di detti voli. Dalla decisione impugnata emerge piuttosto che la procedura di insolvenza, avviata prima dell'irrompere della pandemia di Covid-19, è stata comportata dalle difficoltà finanziarie che Condor aveva incontrato a seguito della liquidazione della sua controllante. In tali circostanze, la Commissione doveva interrogarsi con particolare attenzione sulla questione se la cancellazione e la riprogrammazione dei voli di Condor in ragione delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia fossero davvero la causa determinante dei costi supplementari sostenuti da Condor per il protrarsi della procedura di insolvenza, e motivare adeguatamente la propria decisione su tale punto.

In quarto luogo, il Tribunale osserva che la Commissione non ha spiegato né il modo in cui sono stati valutati i costi supplementari generati dal protrarsi della procedura di insolvenza, né il tipo di costi interessati. La Commissione non ha neppure risposto alla questione se tali costi siano stati considerati conseguenza diretta della cancellazione e dalla riprogrammazione dei voli di Condor nella loro totalità o solo in parte.

In tali circostanze, il Tribunale constata un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata quanto al nesso di causalità diretto tra i costi occasionati dal protrarsi del periodo di insolvenza e la

cancellazione e la riprogrammazione dei voli di Condor in ragione delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia di COVID-19. Il Tribunale annulla pertanto la decisione impugnata.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che tale annullamento risulta dall'insufficienza di motivazione della decisione impugnata e che porre immediatamente il problema della riscossione delle somme di denaro previste dalla misura di aiuto notificata avrebbe conseguenze particolarmente dannose per l'economia della Germania in un contesto economico e sociale già segnato dal grave turbamento dell'economia provocato dal pandemia di COVID-19, il Tribunale decide di sospendere gli effetti dell'annullamento della decisione impugnata fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106